



Ministero della Salute

Misure di contenimento e viaggi

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2020

Quali sono le misure di contenimento previste in Italia?

Il **Dpcm 24 ottobre 2020** dispone le misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 sull'intero territorio nazionale a partire dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020.

Queste in sintesi le novità introdotte dal nuovo Dpcm.

Spostamenti

E' fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi pubblici o privati salvo che per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute e situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le 21 delle strade o piazze dove si possono creare assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Scuole e Università

L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza. Per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado viene incrementato il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente gli orari di ingresso e di uscita degli alunni, attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e prevedendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Sono invece consentite le attività inerenti ai percorsi per le competenze trasversali, per l'orientamento e le attività di tirocinio nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Le Università dovranno predisporre, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.

Bar, ristoranti pub, gelaterie, pasticcerie

Dal 26 ottobre le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite tutti i giorni dalle ore 5 fino alle 18, compresa la domenica; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, tuttavia resta sempre consentita la consegna a domicilio e l'asporto fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Queste restrizioni non riguardano la ristorazione alberghiera e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Confermato l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nel locale.

Attività sportiva, palestre, piscine

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Lea (Livelli essenziali di assistenza).

E' consentita l'attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se accessibili) nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive nei settori professionistici e dilettantistici, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle suddette competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre e il rispetto delle misure di sicurezza, sono consentite: l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati; le attività dei centri di riabilitazione e dei centri di addestramento e delle strutture in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.

È sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Spettacoli, musei e istituti di cultura

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Restano aperti i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura, con ingresso contingentato.

Congressi e fiere

Vengono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Feste, sale da ballo, discoteche e parchi divertimento

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Con riguardo alle abitazioni private, resta fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Contact tracing

Al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.

Per approfondire

- [Viaggiatori \(Italiano\)](#)
- [Travellers \(Inglese\)](#)
- [Sicurezza dei lavoratori](#)

Cosa si raccomanda ai cittadini italiani?

- Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
- È vietato muoversi dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria.
- È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- È raccomandata una rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti.
- È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- È obbligatorio sull'intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).
- È obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine)
 - nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private
 - in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Non sono soggetti all'obbligo delle mascherine:

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
 - i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire versino nella stessa incompatibilità.
- È fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- È fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi pubblici o privati salvo che per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute e situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (DPCM 24 ottobre 2020).

Leggi anche

- **Cosa posso fare per proteggermi**

Quali sono le principali misure messe in atto per fronteggiare il periodo autunno-invernale?

Con l'inizio della stagione autunno-invernale l'Italia, come altri Paesi europei, si trova ad affrontare un peggioramento della epidemia da virus SARS-CoV-2. Il Ministero della Salute ha predisposto, in collaborazione con l'Istituto Superiore di sanità, il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome e altri, il documento **Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale**, che delinea fasi, scenari e relativi interventi.

Il documento è diretto alle autorità di sanità pubblica impegnate nella risposta all'epidemia da SARS-CoV-2 nel nostro Paese.

Cosa si intende per quarantena, sorveglianza attiva ed isolamento? Quali sono le differenze?

Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l'insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

La **quarantena** si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

L'**isolamento** consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

La **sorveglianza attiva** è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

Cosa bisogna fare al termine della quarantena per rientrare al lavoro?

Al termine del periodo di quarantena, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato.

Qualora durante il periodo di quarantena la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all'esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di esito positivo dello stesso bisognerà

attendere la guarigione clinica ed eseguire un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se il test molecolare risulterà negativo la persona potrà tornare al lavoro, altrimenti proseguirà l'isolamento.

È possibile ricevere la ricetta del proprio medico curante via mail o con messaggio sul cellulare?

Sì. Con l'**Ordinanza del 19 Marzo 2020** è consentito ottenere dal proprio medico curante il "Numero di Ricetta Elettronica" senza più la necessità di ritirare fisicamente il promemoria cartaceo. Con la **circolare del 14 maggio 2020** è consentito l'uso della ricetta elettronica anche per i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei medicinali per la terapia del dolore.

Il medico può:

- trasmettere il promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o elettronica ordinaria (PEO);
- comunicare il Numero di Ricetta Elettronica tramite comunicazione telefonica o SMS o applicazioni che consentano lo scambio di messaggi e immagini.

Il farmacista, una volta acquisito il Numero di Ricetta Elettronica e il codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell'assistito, provvede all'erogazione del farmaco richiesto.

. Cosa significa che non è consentito accedere ad una funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti?

Significa che se si è stati esposti ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso, non è possibile partecipare alle funzioni religiose, intendendo come "contatto" un "**contatto stretto**", così come definito dalla **Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020**, ovvero:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19, in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto.

Sono un operatore sanitario che lavora in un reparto COVID-19 posso partecipare alle funzioni religiose?

Sì, l'accesso al luogo della celebrazione è consentito a patto che siano sempre stati impiegati idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) durante l'assistenza sanitaria prestata.

Quale dispositivo di monitoraggio è stato introdotto per questo virus a livello nazionale?

Per la gestione della Fase 2 è stato attivato uno specifico sistema di monitoraggio, introdotto con il decreto del ministero della Salute del 30 aprile 2020, sui dati epidemiologici e sulla capacità di risposta dei servizi sanitari regionali. Il monitoraggio è elaborato dalla cabina di regia costituita da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni.

In Italia, inoltre, è attiva fin dall'inizio dell'epidemia la sorveglianza specifica per questo virus a livello nazionale.

La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo contatto con l'OMS, l'ECDC, la Commissione Europea e pubblica tempestivamente ogni nuovo aggiornamento nel Portale www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

In considerazione della dichiarazione di "Emergenza internazionale di salute pubblica" da parte della OMS, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus.

Quali raccomandazioni per i viaggiatori in Italia? Ci sono restrizioni ai viaggi da e per l'Italia?

A partire dal 3 giugno le regole sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione.

Consulta le pagine

- [Viaggiatori \(Italiano\)](#)
- [Travellers \(English\)](#)

Per info chiama

- dall'Italia al numero gratuito 1500
- dall'estero ai numeri +39 0232008345 - +39 0283905385

Vedi anche

- [Focus: Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia](#) (Ministero degli affari esteri)
- [Faq sul sito della Presidenza del Consiglio](#)

- sito www.viaggiare Sicuri.it.

Quali precauzioni devo prendere se devo viaggiare?

I viaggiatori devono attenersi a rigide misure igieniche, lavarsi le mani con acqua e sapone regolarmente e / o utilizzare disinfettanti per le mani a base di alcol. Evitare di toccare il viso con le mani non lavate, evitare il contatto con le persone malate, in particolare quelle con sintomi respiratori e febbre. Va sottolineato che le persone anziane e le persone con patologie croniche di base devono prendere molto sul serio queste misure precauzionali.

I viaggiatori che sviluppano sintomi durante o dopo il viaggio devono autoisolarsi; coloro che sviluppano sintomi respiratori acuti entro 14 giorni dal rientro devono consultare telefonicamente immediatamente il proprio medico.

Qualora il contatto stretto fosse rientrato nella sua nazione di appartenenza cosa fa il ministero della Salute?

Invia una segnalazione mediante Early Warning and Response System of the European Union (EWRS). Il sistema EWRS è una piattaforma web ad accesso riservato che consente ai paesi dell'UE di segnalare tempestivamente eventi con un potenziale impatto sull'UE, condividere informazioni e coordinare la risposta.

Per i paesi extra UE, si invia una segnalazione mediante National Focal Point (NFP).

Analogamente, tramite EWRS e National Focal Point pervengono segnalazioni di contatti al nostro Paese che vengono inoltrati alle Regioni.

Cosa succede se un passeggero risulta COVID-19 positivo? Cosa è il contact tracing?

Il ministero della Salute ha il compito di rintracciare tutti i contatti stretti di un caso COVID-19 presente su un mezzo di trasporto (aereo, treno, traghetto), raccogliere i dati e trasmetterli alle Regioni per attivare la misura della quarantena.

Il contact tracing (CT) consiste nel fare una ricerca tempestiva e accurata di tutte le persone (contatti stretti) che possono essere state esposte al caso COVID-19 durante il periodo di contagiosità e che potrebbero a loro volta sviluppare l'infezione, diventare contagiose e quindi alimentare la trasmissione. Il CT è uno strumento fondamentale di sanità pubblica per interrompere le catene di trasmissione del contagio di casi Covid-19.

Vedi anche

- [Contatct tracing](#)

È consentito spostarsi sul territorio nazionale?

Sono consentiti gli spostamenti fra regioni all'interno del territorio nazionale. E' fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi pubblici o privati salvo che per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute e situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (Dpcm 24 ottobre 2020).

Quali sono le raccomandazioni dell'OMS per i Paesi?

L'OMS incoraggia tutti i Paesi a rafforzare le misure preventive, la sorveglianza attiva, l'individuazione precoce dei casi, il loro isolamento seguendo adeguate procedure gestionali e di contenimento, e il rintraccio accurato dei contatti per prevenire l'ulteriore diffusione.

I Paesi sono invitati a continuare a migliorare la loro preparazione alle emergenze sanitarie in linea con il **Regolamento sanitario internazionale** (2005) e a condividere le informazioni sui casi e sulle misure implementate.

. Dove si stanno verificando i casi di COVID-19?

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è una pandemia.

La situazione epidemiologica è in costante evoluzione. Ogni giorno l'OMS pubblica alla pagina **Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports** l'aggiornamento epidemiologico della malattia.

Approfondimenti alle pagine sito tematico Nuovo Coronavirus:

- [Situazione nel mondo](#)
- [Situazione in Italia.](#)

Direzione Generale della prevenzione sanitaria